



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 153 Reg. Gen.	OGGETTO: Atto di transazione con soc. Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione, Valentino Village s.r.l. in liquidazione e Serenissima S.G.R. S.p.A.
DATA 29/11/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	assente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	assente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 20 del 16 aprile 2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del d.lgs. 267 del 2000.

CONSIDERATO che con tale deliberazione il Consiglio ha, tra l'altro, stabilito «*di approvare l'adesione al Piano di Ristrutturazione del debito Nuova Concordia srl e Valentino Village srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare autorizzando la sottoscrizione dei relativi accordi*».

RITENUTO, in particolare, che il Consiglio ha accettato di quantificare in via transattiva in € 8.350.000,00 il debito contratto dalle due Società.

VISTA la precedente deliberazione G.M. n. 62 del 10/06/2016 con cui è stato approvato lo schema di "Accordo" relativo alla posizione della Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione e quello relativo alla posizione della Valentino Village s.r.l. anch'essa in liquidazione, autorizzandone la sottoscrizione.

CONSIDERATO che, in virtù delle precisazioni contenute nel testo dell'"Accordo" sottoscritto il 10/29 agosto 2016, l'importo di € 8.350.000 a carico della Nuova Concordia s.r.l. e Valentino Village s.r.l. avrebbe dovuto essere corrisposto:

- a) quanto ad €. 4.000.000 entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di apporto;
- b) quanto ad €. 4.350.000 entro il 30 giugno 2026 unitamente alla corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2%.

RILEVATO che, secondo quanto previsto nell'"Accordo" stesso, la sua efficacia era risolutivamente condizionata al mancato deposito del piano di ristrutturazione entro il 15 settembre 2016.

VISTA la nota prot. 23909 trasmessa alle predette società dall'Ufficio Tributi in data 16/09/2016.

VISTA la nota trasmessa via pec il 25 novembre u.s. con cui il Liquidatore della Nuova Concordia s.r.l. ha comunicato che, per formalizzare il Piano di ristrutturazione del debito, era necessaria l'adesione del Monte dei Paschi di Siena e che tale adesione, per le note vicende che hanno impedito al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito di funzionare, è intervenuta soltanto di recente e comunque in termini tali da non consentire il rispetto delle condizioni cui era risolutivamente condizionato l'"Accordo".

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo in modo da garantire l'incameramento delle risorse indispensabili per consolidare il piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio comunale, dando atto che le società si impegnano a corrispondere la complessiva somma di € 2.700.000,00 all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

VISTO il nuovo testo dell'"Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare" relativo alla posizione della Nuova Concordia s.r.l. e quello relativo alla posizione della Valentino Village s.r.l. e confermato che, anche nella nuova formulazione dell'intesa, la ricostruzione del debito coincide con quella presa in considerazione ed approvata dal Consiglio comunale.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

ACQUISITI i pareri richiesti dall'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

All'unanimità dei voti dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo schema di "Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare" relativo alla posizione della Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. "A", dando atto che tutti gli allegati richiamati nello stesso sono

depositati presso il Notaio stipulante e saranno acquisiti dopo la sottoscrizione, registrazione e quant'altro necessario;

2) di approvare il nuovo schema di *"Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare"* relativo alla posizione della Valentino Village s.r.l. in liquidazione che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. "B" dando atto che tutti gli allegati richiamati nello stesso sono depositati presso il Notaio stipulante e saranno acquisiti dopo la sottoscrizione, registrazione e quant'altro necessario;

3) di autorizzare, in conseguenza, il Responsabile della 2^a Area alla sottoscrizione dei due *"Accordi"*.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, c. 4, d. lgs. n. 267/2000

Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182

bis Legge Fallimentare

Con la presente scrittura privata, che resterà depositata nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticcherà l'ultima delle firme, tra:

PANETTA ANTONIO, nato a Pisticci il 21 aprile 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società in liquidazione "NUOVA CONCORDIA S.R.L.", con sede legale e della liquidazione in Noci alla Zona Industriale, capitale sociale Euro 9.927.249,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 03839780727 del Registro Imprese di Bari e iscritta al n. BA 278799 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, tale nominato con verbale a rogito del notaio Roberto Carino in data 22 marzo 2012 (rep. n.130014), registrato a Bari ed a quanto infra autorizzato con verbale dell'assemblea dei soci della suddetta società in data (di seguito anche "Nuova Concordia" o anche la "Società");

CAPRIULO FRANCESCA, nata a Gioia del Colle il 19 dicembre 1972, la quale sottoscrive il presente atto nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del "COMUNE DI CASTELLANETA", con sede in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli (c.f. 80012250736),
##



ove domicilia per la carica, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferiti ai sensi dell'art. 107 e seguenti D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267 per dare esecuzione alla delibera di Giunta

Comunale n. del 2016, resa immediatamente esecutiva,

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera

"A", con la quale è stato, altresì, approvato lo schema del presente

atto (di seguito anche il "Comune");

domiciliato per la carica in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, il

quale sottoscrive il presente atto nella qualità di procuratore

speciale della società "SERENISSIMA -SOCIETA' DI GESTIONE DEL

RISPARMIO S.P.A.", in breve "SERENISSIMA -S.G.R. S.P.A.", con sede

in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, capitale sociale Euro

3.200.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di

iscrizione 03402260230 del Registro Imprese di Verona ed iscritta

al n. VR -333373 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto

presso la C.C.I.A.A. di Verona, iscritta al n.68 della Sezione dei

Gestori di Fondi Alternativi di Investimento dell'albo di cui

all'art.35 del D.Lgs 58/98, giusta procura speciale autenticata

nella firma dal notaio Elena Borio di Verona in data

che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B",

rilasciata da Giacomelli Luca, nato a Thiene (VI) il 29 settembre

#p#

1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore Delegato della detta società, a tanto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2016 che, in estratto, trovasi allegato alla suddetta procura (di seguito anche "Serenissima - S.G.R." e, unitamente a Nuova Concordia e al Comune, "Le Parti");

premessi che

i) Nuova Concordia è proprietaria del Polo Turistico Integrato "Nova Yardinia" situato sul litorale ionico pugliese, in Castellaneta Marina (TA), lungo la SS Jonica 106 e composto dalle strutture alberghiere (inclusi gli immobili alberghieri, le aziende alberghiere, i mobili e gli arredi) denominate rispettivamente "Hotel Calanè", "Hotel Village Alborea" e "Hotel Kalidria", da due stabilimenti balneari denominati "Scirò" e "Mediterraneo" a servizio delle strutture alberghiere, dal Family Entertainment Center "Felisia" e dal parco divertimenti "Felifonte", oltre ai terreni sui quali è programmato lo sviluppo del comprensorio, sia quelli della lottizzazione approvata che gli altri terreni fuori la lottizzazione, di seguito anche denominati "Immobili Nuova Concordia". Il tutto come identificato nell'elenco allegato sotto la lettera C) all'atto autenticato nelle firme Francesco Paolo Petrera in data 10 agosto 2016 (rep.n.34328) ed

#p#



in data 29 agosto 2016 (rep.n.34330/14358), registrato a Bari il 6 settembre 2016 al n.26686;

ii) Nuova Concordia, unitamente alla sua capogruppo "SO.F.IN. S.p.a. in liquidazione" (di seguito anche "Sofin") e ad altra società del medesimo gruppo industriale denominata "Valentino Village S.r.l. in liquidazione" (di seguito anche "Valentino Village"), si trova da diversi anni in una situazione di profonda crisi finanziaria che non ha avuto soluzione, nonostante diversi piani di ristrutturazione proposti ai creditori e tentativi di vendita degli immobili con prezzo di realizzo inferiore alla metà dei relativi crediti ipotecari.

iii) In tale contesto, Nuova Concordia ha condiviso con Sofin e Valentino Village la necessità di una complessiva ristrutturazione e del risanamento dell'indebitamento, tesa a migliorare le prospettive di realizzo dei patrimoni immobiliari e scongiurare il rischio di una crisi aziendale che avrebbe pesanti ricadute anche occupazionali e sull'economia locale.

iv) A tal fine, in data 04.7.2014 Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village hanno accettato la proposta pervenuta da "Serenissima Sgr", una società di gestione del risparmio avente quale oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio per il tramite della promozione, istituzione, ##

organizzazione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliari, finalizzata ad acquisire gli asset immobiliari di Nuova Concordia e Valentino Village a un fondo comune di investimento di tipo chiuso da essa costituendo (di seguito, anche, il "Fondo"), al fine di commercializzarli o detenerli quale investimento a reddito, da sviluppare e/o completare / ristrutturare / riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

v) In particolare, l'operazione proposta da Serenissima Sgr prevede il conferimento al Fondo degli asset di Nuova Concordia e Valentino Village con integrale estinzione dei debiti di Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village, in parte mediante l'attribuzione delle quote del Fondo alle società conferenti con contestuale datio in solutum di parte delle stesse ai creditori, in parte mediante l'accollo al Fondo di una porzione di debito e per il residuo mediante rinuncia dei creditori. Il tutto subordinato al consenso dei creditori e all'omologa dell'operazione nelle forme dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare per tutte e tre le summenzionate società, stante il carattere unitario della proposta e dell'iniziativa.

vi) In data 23.12.2014 Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village
##



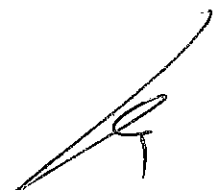
hanno sottoscritto con la Sgr il "Preliminare di conferimento di apporto a fondo comune di investimento", per effetto del quale Nuova Concordia e Valentino Village si sono impegnate a conferire ad un Fondo a costituirsi i rispettivi complessi immobiliari che la Sgr nella qualità di gestore del Fondo stesso si è impegnata ad acquistare, formalizzando le intese raggiunte e prevedendo che detti conferimenti (di seguito congiuntamente denominati "Atto di Apporto") debbano perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare di cui al precedente punto v.

vii) Alla data della presente scrittura, Nuova Concordia risulta debitrice nei confronti del Comune di Castellana Grotte per imposte ICI relative alle annualità 2006-2011 e IMU per le annualità 2012-2015, unitamente ad altri tributi e somme non versati maturati sugli "Immobili Nuova Concordia", in parte oggetto dei contenziosi tutt'oggi pendenti tra le Parti come meglio descritti nel documento già allegato sotto la lettera "D" alla ridetta presente scrittura.

viii) Nelle more dell'operazione in corso con Serenissima Sgr, per il conseguimento di parte delle somme indicate alla precedente lett. vii, precipuamente per ICI fabbricati anni d'imposta 2008 e 2009, Equitalia Sud S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, ha notificato alla debitrice Nuova Concordia
##

e ai terzi:

- **Greenblu S.r.l.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099900) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi d'interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;
- **WIND Telecomunicazioni S.r.l.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099897) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi d'interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;
- **Vodafone Omnitel B.V.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099896) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;
- **Musicaeparole S.r.l.:** Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi notificato a Nuova Concordia in data 08.4.15 (Fascicolo n. 014/2015/0099898) fino alla concorrenza di Euro 1.337.656,48, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 26 marzo 2015;
- **Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte:** Atto di
#p#



Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182566) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **MPS S.p.a.:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182565) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **Unicredit S.p.a.:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182567) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **BNL S.p.a.:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182564) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa:** Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182569) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **Banca di Credito Cooperativo di Conversano:** Atto di
#p#

Pignoramento dei crediti verso terzi pervenuto a Nuova Concordia (Fascicolo n. 014/2015/182568) fino alla concorrenza di Euro 1.346.010,41, comprensivi di interessi e spese di procedura sino alla data del 20 maggio 2015;

- **Comunicazione preventiva di fermo amministrativo:** pervenuta a Nuova Concordia in data 23.6.2015, mediante la quale, nell'assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima comunicazione per il pagamento dell'importo di Euro 1.352.404,95, comprensivo di interessi e spese di procedura sino alla data del 10 luglio 2015, si preannuncia che, in mancanza, si sarebbe provveduto a eseguire il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà di Nuova Concordia targato DP88647 (tipologia scooter),

- **Comunicazione di iscrizione ipotecaria:** pervenuta a Nuova Concordia in data 27 maggio 2016 (Documento n. 0142015209000010500 - Fascicolo n.2015/99796) mediante la quale si comunica che con nota numero 2302/274 del 08.02.2016 è stata iscritta ipoteca legale ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 29.9.1973 n.602, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto dell'Agenzia del Territorio sull'immobile di Nuova Concordia sito in Palagianò alla strada statale Jonica n.106 14T e identificato in catasto fabbricati al Fg 45, p.lle 10, 455 e 346, categoria D01, opifici, per un importo
##



pari al doppio del debito;

atti tutti già allegati sotto la lettera "D" alla ridetta presente scrittura.

ix) A seguito di tali atti, alla data del presente Accordo il Comune ha incassato la somma di circa Euro trentottomila (38.000). Sempre nelle more dell'operazione in corso con Serenissima Sgr, in data 30.12.2015 il Comune di Castellaneta ha notificato a Nuova Concordia l'avviso di accertamento n. 7640 del 28.12.2015, prot. n. 6071, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del complessivo importo di Euro ottocentotrentacinquemilasettecentonovantasei (835.796) a titolo di ICI aree fabbricabili per l'anno 2010. Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla Società mediante ricorso n. 460/2016 R.G. dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ad oggi pendente (la descrizione del giudizio è pur'essa contenuta all'interno dell'All. "D").

x) Dietro iniziativa di Nuova Concordia giusta racc. a mani n. 62 del 24.4.2015, depositata presso il Protocollo comunale al n. 9539 del 27.4.15 (documento già allegato sotto la lettera "F" alla ridetta scrittura privata del 29 agosto 2016), sono intercorse delle trattative tra le Parti come sopra costituite per l'individuazione di un percorso condiviso, pur'esso da
##

trasfondersi nelle forme dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., finalizzato alla composizione delle pendenze economiche in essere indicate alla precedente lett. viii e di quelle a maturarsi successivamente e sorretto, da parte dell'Ente, dall'interesse pubblico al recupero di entrate altrimenti difficilmente esigibili ed alla salvaguardia dell'indotto occupazionale ed economico derivante dalle attività di Nuova Concordia, con la previsione dell'abbandono (a seguito del perfezionarsi dell'«Accordo» nei termini di legge) dei contenziosi e delle procedure esecutive innanzi descritti.

xi) Dette trattative si sono arricchite di una nuova proposta inviata via pec al Comune di Castellaneta in data 22.3.2016, sottoscritta anche da Serenissima Sgr per accettazione delle obbligazioni a carico del Fondo a costituirsi, nonché di una ulteriore missiva trasmessa via pec dalla stessa Serenissima Sgr in data 06.4.2016, già allegate sotto la lettera "G", alla ridetta scrittura privata);

xii) Che in ragione di tali presupposti le sottoscritte parti, con la ripetuta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera in data 10/29 agosto 2016 ..., hanno già sottoscritto un primo accordo per la ristrutturazione del debito i cui effetti, oltre ad essere sospensivamente condizionati ex lege

#p#



all'omologa da parte del competente tribunale, sono pure risolutivamente condizionati al mancato realizzarsi di talune condizioni nello stesso atto previste entro i termini pure specificatamente in detto atto stabiliti;

xiii) Che in ragione della ormai acclarata impossibilità di rispettare tali termini le sottoscritte parti, ferme restando le condizioni sostanziali dell'accordo già raggiunto e formalizzato, al fine di garantire la possibilità di procedere all'operazione così come programmata, intendono modificare taluni termini e, in considerazione delle esigenze di carattere finanziario, comunque alla base dell'operazione, rimodulare i tempi dei pagamenti in favore del Comune di Castellaneta;

xiv) Le Parti si danno atto e riconoscono che Serenissima - S.G.R. in ragione della specifica disciplina di settore interviene nel presente atto quale mandataria nella gestione del Fondo a costituirsi e che i diritti derivanti e gli obblighi assunti conseguentemente alla stipula del presente contratto saranno rispettivamente, esclusivamente a favore e a carico del Fondo. I riferimenti a Serenissima - S.G.R., pertanto, sono da intendersi "in nome e per conto del Fondo" e nessun obbligo né diritto nascente dal presente contratto sarà pertanto riferibile a Serenissima - S.G.R..

##

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

• (1) Le premesse e gli allegati richiamati sia nelle premesse che nel prosieguo della presente scrittura sono parte integrante e sostanziale del presente accordo con il quale si intende garantire la possibilità di realizzare il piano di ristrutturazione dei debiti della società Nuova Concordia srl per le ragioni esposte e fermo restando, per quanto qui di seguito non espressamente modificato, il contenuto degli accordi già sottoscritti nella più volte richiamata scrittura privata dell'agosto 2016.

2. Rimborso debito Nuova Concordia

• (1) A fronte del debito sussistente verso il Comune alla data del 31 dicembre 2015, Nuova Concordia s'impegna a corrispondere al predetto ente la somma di Euro ottomilioniquarantamila (8.040.000) a saldo e stralcio, in relazione alle seguenti causali:

• per imposte ICI ed IMU al 31.12.2014, Euro seimilioneiseicentottantamilaquattrocentonovantuno virgola sessanta centesimi (6.680.491,60), oltre interessi e sanzioni, comprensiva dell'imposta ICI relativa alle "aree camping" per le annualità dal 2003 al 2014, calcolata con la riduzione del 50% a
#p#



seguito della certificazione di inagibilità totale e permanente rilasciata dall'U.T.C. di Castellaneta in data 11.5.2009 e dell'istanza di riesame presentata da Nuova Concordia giusta racc. a mani n. 31 del 25.2.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 4477 del 26.2.2015 (documenti, entrambi, già allegati alla ridetta scrittura privata sotto la lettera "H"), in relazione all'avviso di accertamento n. 6141, prot. n. 4678, del 17.12.2014, notificato il 07.1.2015, per l'annualità 2009, nonché per ici/imu per aree fabbricabili;

- per imposta IMU dal 01.1.2015 al 31.12.2015, calcolata con la riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'immobile denominato "Felifonte", spettante a seguito della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sopravvenuta inagibilità/inabitabilità del fabbricato (art. 13, comma 3, lett. b), L. 22.12.2012, n. 201" presentata da Nuova Concordia con racc. a mani n. 64 del 27.4.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 9654 del 28.4.2015 (già allegati alla ridetta scrittura privata sotto la lettera "I"), Euro unmilionesessantamilacinquecentosettantatré virgola quaranta centesimi (1.060.573,40) (comprensiva delle aree camping);

- per TARSU anni dal 2010 al 2013 e TARI anno 2014 relativa ai locali pertinenziali "uffici" dell'immobile "Parco a Tema Felifonte", Euro novantanovemilaottantaquattro virgola ##

cinquanta centesimi (99.084,50) oltre sanzioni e interessi, con integrale cancellazione dai ruoli a valere dall'anno 2015 a seguito di "Dichiarazione di cessata occupazione dei locali pertinenziali "uffici" del "Parco a Tema Felifonte" - utenza non domestica cat. 11 "Uffici, agenzie, studi professionali" presentata da Nuova Concordia con racc. a mani n. 131 del 15.9.2015, depositata al Protocollo comunale al n. 20948 del 16.9.15 (già allegati alla ridetta scrittura privata sotto la lettera "L");

- , per oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per l'intervento edilizio esistente "Hotel Calanè", Euro centoventunomiladuecentonovanta virgola venti centesimi (121.290,20), come da nota U.T.C. Castellaneta prot. n. 20178 del 21.10.1999, ad oggetto "Progetto per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero "Villaggio Medusa 2", trasmessa a Nuova Concordia ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 115/98 del 03.11.1999 (già allegati alla ridetta scrittura privata sotto la lettera "M"), oltre interessi;

- per spese giudiziali riconosciute e ripartite mediante le sentenze di seguito elencate: sentenza TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1347/2009 del 03.6.2009 (Euro 2.500,00 oltre IVA e CAP a carico di Nuova Concordia); sentenza TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1273/2009 del 22.5.2009 (Euro 1.500,00 oltre IVA e

#p#



✓

CAP a carico di Nuova Concordia); sentenza TAR Puglia, Sez. I, Sede di Lecce, n. 1346/2009 del 03.6.2009 (Euro 2.500,00, oltre IVA e CAP, a carico di Nuova Concordia), sentenza TAR PUGLIA Sez. I, Sede di Lecce n.1345/2009 del 3.6.2009 (Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e CAP a carico di "NUOVA CONCORDIA S.R.L.") per un totale di **Euro novemila (9.000)** oltre IVA e CAP (già allegati alla ridetta scrittura privata sotto la lettera "N");

tenendosi, tuttavia conto dell'incasso che risulta conseguito a seguito delle procedure esecutive avviate da Equitalia ed elencate in premesse, pari a circa **Euro trentottomila (38.000)**,

(2) le parti convengono che il pagamento avverrà come segue:

(i) euro 2.700.000 vengono corrisposti, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno circolare intestato al Comune di Castellaneta;

euro 500.000, dovranno esser corrisposti da Nuova Concordia entro 5 giorni dall'Atto di Apporto, ma comunque entro e non oltre il 30 marzo 2017, mediante bonifico sul c/c in essere presso il Banco di Napoli filiale di Bari intestato al Comune di Castellaneta IBAN IT 05V0101004197100000301082;

(ii) euro 4.840.000,00 mediante accollo al Fondo, di cui:

- euro 800.000 saranno rimborsati in un'unica soluzione entro 5 giorni dall'Atto di Apporto, ma comunque entro e non oltre il 30

#p#

aprile 2017 fermo restando che ove alla suddetta data del 30 aprile 2017 non risultasse effettuato all'atto di apporto al pagamento di tale somma dovrà provvedere NUOVA CONCORDIA; il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico sul c/c in essere presso il Banco di Napoli filiale di Bari intestato al Comune di Castellaneta IBAN IT 05V0101004197100000301082;

- euro 4.040.000,00 con rimborso in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2025, fermo restando la corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2% che saranno capitalizzati e corrisposti contestualmente al rimborso della quota capitale. A garanzia di tale pagamento e di quelli portati da altro atto contestualmente a perfezionarsi tra Valentino Village, il Comune e Serenissima - S.G.R., il Fondo, su richiesta del Comune e a proprie spese, concederà ipoteca di primo grado sugli immobili che diverranno, per effetto dell'apporto, di proprietà del Fondo, a garanzia del rimborso del debito che lo stesso Fondo si andrà ad accollare anche per la parte di VALENTINO VILLAGE S.R.L. per il valore complessivo di Euro cinquemilioni (5.000.000) determinato da stima effettuata da un esperto indipendente e confermata dall'Agenzia del Territorio.

(3) Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune accetta / conferma? la somma di Euro ottomilioniquarantamila (8.040.000) ##



4. Condizioni

(1) L'efficacia del presente Accordo è condizionata risolutivamente:

- alla mancata stipula dell'atto di apporto in favore del Fondo entro il termine indicato in premessa;
- alla mancata iscrizione dell'ipoteca prevista dal precedente art. 2 entro novanta (90) giorni dalla conferma della indicata perizia da parte della Agenzia del Territorio sempre successivamente alla sottoscrizione dell'atto di apporto;
- alla mancata liquidazione delle rate di acconto nei termini e negli importi stabiliti al precedente art. 2.

(2) Qualora, per qualsivoglia ragione, una qualsiasi delle condizioni di cui al comma che precede si dovesse verificare le disposizioni del presente accordo diverranno definitivamente prive di effetto e le parti saranno liberate da ogni residuo obbligo e responsabilità, con legittimazione in capo al Comune di agire per la soddisfazione delle originarie ragioni di credito.

5. Obblighi del Fondo

(1) A chiarimento di quanto precisato nelle premesse e sopra concordato, le Parti espressamente convengono che le obbligazioni a carico del Fondo saranno esigibili e potranno essere adempiute nei confronti del Comune soltanto dopo e a condizione che si
##

perfezioni l'Atto di Apporto in favore del Fondo medesimo, da stipularsi nei tempi in premessa indicati, essendo, tale apporto, presupposto indefettibile ed essenziale perché il Fondo possa aver titolo ed interesse ad adempiere alle stesse.

6. Foro competente

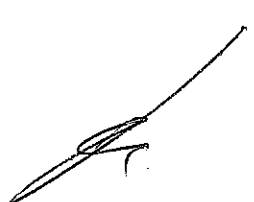
(1) Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e/o comunque derivante e/o occasionata dallo stesso, Foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 2 del codice di procedura civile, sarà quello di Bari, con espressa esclusione di tutti gli altri fori alternativi e concorrenti previsti dal Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione III del codice di procedura civile.

TRATTAMENTO FISCALE

Al presente atto si applica quanto previsto dall'art.5 della tabella allegato B DPR n.131/86 oltre ad essere applicabile l'art.27 dello stesso DPR atteso che tutti i suoi effetti sono, in ogni caso, subordinati all'omologa da parte del Tribunale di Bari al ridetto accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.F.

7. Allegati

#p#



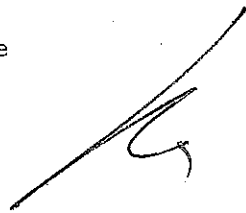
Accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art.

182 bis Legge Fallimentare

Con la presente scrittura privata, che resterà depositata nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticherà l'ultima delle firme, tra:

PUTIGNANO NICOLA, nato a Noci il 1° gennaio 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società con unico socio in liquidazione "VALENTINO VILLAGE S.R.L.", con sede legale e della liquidazione in Noci alla Zona Industriale, capitale sociale Euro 1.445.683,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 04481420729 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n. BA - 318476 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, tale nominato con verbale a rogito del notaio Roberto Carino in data 22 dicembre 2009 (rep.n.124612), registrato a Bari il 24.12.2009 al n. 26786 serie 1T, ed a quanto infra autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea dei soci in data(di seguito anche "Valentino Village" o anche la "Società");

CAPRIULO FRANCESCA, nata a Gioia del Colle il 19 dicembre 1972, la quale sottoscrive il presente atto nella qualità di Responsabile
#p#



del Servizio Finanziario del "COMUNE DI CASTELLANETA", con sede in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli (c.f. 80012250736), ove domicilia per la carica, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferiti ai sensi dell'art. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per dare esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n....., resa immediatamente esecutiva, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "A" alla scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data, con la quale è stato, altresì, approvato lo schema del presente atto; (di seguito anche il "Comune");

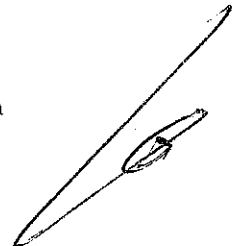
, domiciliato, domiciliato per la carica in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, il quale sottoscrive il presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "SERENISSIMA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A." in breve "SERENISSIMA - S.G.R. S.P.A.", con sede in Verona alla Via Enrico Fermi n.2, capitale sociale Euro 3.200.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 03402260230 del Registro Imprese di Verona ed iscritta al n. VR - 333373 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona, iscritta al n.68 della Sezione dei Gestori di Fondi Alternativi di Investimento dell'albo di cui
#p#

all'art.35 del D.Lgs 58/98, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Elena Borio di Verona in data, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", rilasciata da Giacomelli Luca, nato a Thiene (VI) il 29 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore Delegato della detta società, a tanto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2016, che in estratto trovasi allegata alla suddetta procura (di seguito anche "Serenissima S.G.R." e, unitamente a Valentino Village e al Comune, "Le Parti");

premesse che

i). Valentino Village è proprietaria dell'hotel village "Il Valentino", sito in Castellaneta Marina (TA), località "Principessa", all'interno del Polo Turistico Integrato denominato "Nova Yardinia" di proprietà della società "Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione", di seguito denominato "Immobile Valentino Village" e come meglio identificato nel documento allegato sotto la B all'atto autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data

ii). Valentino Village, unitamente alla sua capogruppo "SO.F.IN. S.p.a. in liquidazione" (di seguito anche "Sofin") e a "Nuova #p#

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop with a small circle at the end, likely representing the name of the signatory.

Concordia S.r.l. in liquidazione" (di seguito anche "Nuova Concordia"), facente parte del medesimo gruppo industriale, si trova da diversi anni in una situazione di profonda crisi finanziaria che non ha avuto soluzione nonostante diversi piani di ristrutturazione proposti ai creditori e tentativi di vendita degli immobili con prezzo di realizzo inferiore alla metà dei relativi crediti ipotecari.

iii). In tale contesto, Valentino Village ha condiviso con Sofin e Nuova Concordia la necessità di una complessiva ristrutturazione e del risanamento dell'indebitamento, tesa a migliorare le prospettive di realizzo dei patrimoni immobiliari e scongiurare il rischio di una crisi aziendale, che avrebbe pesanti ricadute anche occupazionali e sull'economia locale.

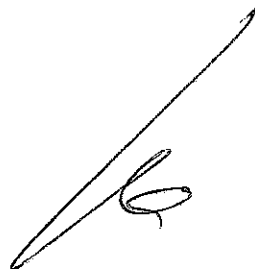
iv). A tal fine, in data 4 luglio 2014 Sofin, Valentino Village e Nuova Concordia hanno accettato la proposta pervenuta da "Serenissima Sgr" (di seguito anche "Sgr"), una società di gestione del risparmio avente quale oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio per il tramite della promozione, istituzione, organizzazione e gestione di Fondi comuni di investimento immobiliari, finalizzata ad acquisire gli Assets immobiliari della Valentino Village e della Nuova Concordia a un Fondo comune di investimento di tipo chiuso da essa costituendo

#p#

(di seguito, anche, il "**Fondo**") al fine di commercializzarli o detenerli quale investimento a reddito, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

v). In particolare, l'operazione proposta dalla Sgr prevede il conferimento degli assets di Valentino Village e Nuova Concordia ad un Fondo immobiliare con integrale estinzione dei debiti di Sofin, Valentino Village e Nuova Concordia, in parte mediante l'attribuzione delle quote del Fondo alle società conferenti con contestuale datio in solutum di parte delle stesse ai creditori, in parte mediante l'accollo al Fondo di una porzione di debito e per il residuo mediante rinuncia dei creditori. Il tutto subordinato al consenso dei creditori e all'omologa dell'operazione nelle forme dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare per tutte e tre le summenzionate società, stante il carattere unitario della proposta e dell'iniziativa.

vi). In data 23.12.2014 Sofin, Nuova Concordia e Valentino Village hanno sottoscritto con la Sgr il "Preliminare di conferimento di apporto a fondo comune di investimento", per effetto del quale Nuova Concordia e Valentino Village si sono impegnate a conferire ad un Fondo a costituirsi i rispettivi complessi immobiliari che
##

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long diagonal stroke.

Sgr, nella qualità di gestore del Fondo stesso, si è impegnata ad acquistare, formalizzando le intese raggiunte, prevedendo che i detti conferimenti (di seguito congiuntamente denominati "Atto di Apporto") debbano perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare di cui alla Premessa v.

vii). Alla data della presente scrittura, Valentino Village risulta debitrice nei confronti del Comune di Castellaneta per imposta IMU per le annualità 2012/2015, non versate alle originarie scadenze per Euro trecentodiecimilacentonove (310.129);

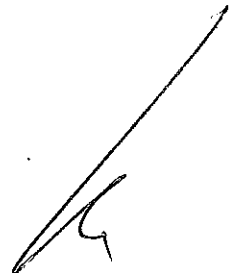
viii). Dietro iniziativa di Valentino Village giusta racc. a mani n. 35 del 15.6.2015, depositata presso il Protocollo comunale al n. 13972 del 16.6.15 documento già allegato sotto la lettera All. C) alla ridetta scrittura privata del, sono intercorse delle trattative tra le Parti come sopra costituite per l'individuazione di un percorso condiviso, pur'esso da trasfondersi nelle forme dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., finalizzato alla composizione delle pendenze economiche indicate alla precedente lett. vii), in parte maturate in parte a maturarsi successivamente, e sorretto, da parte del Comune, dall'interesse pubblico al recupero di entrate
##

altrimenti difficilmente esigibili ed alla salvaguardia dell'indotto occupazionale ed economico derivante dalle attività della Valentino Village, il tutto come meglio specificato, convenuto e stipulato nel prosieguo della presente scrittura.

ix). Dette trattative si sono arricchite di una nuova proposta inviata via pec al Comune di Castellaneta in data 21 marzo 2016, sottoscritta per accettazioni delle obbligazioni a carico del Fondo anche dalla Sgr, nonché di una ulteriore missiva trasmessa dalla stessa Sgr in data 6 aprile 2016, già allegate sotto la lettera D alla ridetta scrittura privata.

x) Che in ragione di tali presupposti le sottoscritte parti, con la ripetuta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera in data 10/29 agosto 2016 ..., hanno già sottoscritto un primo accordo per la ristrutturazione del debito i cui effetti, oltre ad essere sospensivamente condizionati ex lege all'omologa da parte del competente tribunale, sono pure risolutivamente condizionati al mancato realizzarsi di talune condizioni nello stesso atto previste entro i termini pure specificatamente in detto atto stabiliti;

xi) Che in ragione della ormai acclarata impossibilità di rispettare tali termini le sottoscritte parti, ferme restando le condizioni sostanziali dell'accordo già raggiunto e formalizzato, #p#

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a smaller, more complex mark below it.

al fine di garantire la possibilità di procedere all'operazione così come programmata, intendono modificare taluni termini e, in considerazione delle esigenze di carattere finanziario, comunque alla base dell'operazione, rimodulare i tempi dei pagamenti in favore del Comune di Castellaneta;

xii) Le Parti si danno atto e riconoscono che Serenissima - S.G.R. in ragione della specifica disciplina di settore interviene nel presente atto quale mandataria nella gestione del Fondo a costituirsi e che i diritti derivanti e gli obblighi assunti conseguentemente alla stipula del presente contratto saranno, rispettivamente, esclusivamente a favore e a carico del Fondo a costituirsi.

I riferimenti a Serenissima S.G.R., pertanto, sono da intendersi "in nome e per conto del Fondo" e nessun obbligo né diritto nascente dal presente contratto sarà pertanto riferibile a Serenissima - S.G.R..

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

(1) • Le premesse e gli allegati richiamati sia nelle premesse che nel prosieguo della presente scrittura sono parte integrante e sostanziale del presente accordo con il quale si intende garantire
##

la possibilità di realizzare il piano di ristrutturazione dei debiti della società Valentino Village srl per le ragioni esposte e fermo restando, per quanto qui di seguito non espressamente modificato, il contenuto degli accordi già sottoscritti nella più volte richiamata scrittura privata dell'agosto 2016.

2. Rimborso debito Valentino Village

(1). A fronte del debito verso il Comune come indicato alla lett.

vii) delle premesse, Valentino Village, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito descritta in premesse, s'impegna a corrispondere al predetto ente a titolo di imposta IMU per gli anni dal 2012 al 2015 la somma di Euro trecentodiecimilacentotrentanove (310.129) senza maggiorazione di interessi e sanzioni.

(2). Le parti convengono che, una volta perfezionata l'operazione di conferimento degli Assets di Valentino Village e Nuova Concordia al Fondo (descritta nelle premesse), il pagamento del debito di cui al n. (1) che precede avverrà mediante accollo al Fondo con rimborso entro il 30 giugno 2025, fermo restando la corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2% che saranno capitalizzati e corrisposti contestualmente al rimborso della quota capitale.

A garanzia di tale pagamento e di quelli portati da altro atto
##



contestualmente a perfezionarsi tra Nuova Concordia, il Comune e Serenissima S.G.R., il Fondo, su richiesta del Comune e a proprie spese, concederà ipoteca di primo grado sugli stessi immobili che diverranno, per effetto dell'apporto, di proprietà del Fondo a garanzia del rimborso del debito, che lo stesso Fondo si andrà ad accollare anche per la parte di Nuova Concordia, per il valore complessivo di Euro cinquemilioni (5.000.000) determinato da stima effettuata da un esperto indipendente e confermata dall'Agenzia del Territorio.

(3). Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune accetta la somma di **Euro trecentodiecimilacentotrentanove (310.129)**, in relazione alle causali indicate al comma (1) del presente articolo, a saldo, stralcio e transazione di ogni eventuale maggiore somma che dovesse risultare dovuta in forza delle medesime causali, accettando i termini e le condizioni di pagamento come descritti al precedente comma (2).

(4). Con la sottoscrizione del presente accordo ed in ragione della efficacia definitiva che ne conseguirà al verificarsi (e/o mancato verificarsi) delle condizioni di cui infra, pertanto, le Parti sin da ora dichiarano reciprocamente che non avranno null'altro a pretendere, dovendosi intendere integralmente definita ogni possibile ragione di contenzioso insorgenda e anche
##

non ancora azionata per le causali di cui al precedente comma (1),
con effetti totalmente liberatori per le stesse.

3. Condizioni

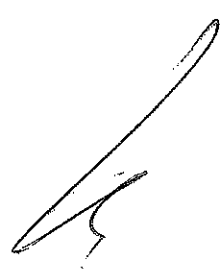
(1). L'efficacia del presente Accordo è condizionata
risolutivamente;

- alla mancata stipula dell'atto di apporto in favore del Fondo
entro il termine indicato in premessa;
- alla mancata iscrizione dell'ipoteca prevista dal precedente
art.2 entro novanta (90) giorni dalla conferma della indicata
perizia da parte della Agenzia del Territorio sempre
successivamente alla sottoscrizione dell'atto di apporto.

(2). Qualora, per qualsivoglia ragione, una qualsiasi delle
condizioni di cui al comma che precede si dovesse verificare o non
verificare le disposizioni del presente accordo diverranno
definitivamente prive di effetto e le parti saranno liberate da
ogni residuo obbligo e responsabilità, con legittimazione in capo
al Comune di agire per la soddisfazione delle originarie ragioni
di credito.

4. Obblighi del Fondo

(1). A chiarimento di quanto precisato nelle premesse e sopra
concordato, le Parti espressamente convengono che le obbligazioni
a carico del Fondo saranno esigibili e potranno essere adempiute
##



nei confronti del Comune soltanto dopo e a condizione che si perfezioni l'Atto di Apporto in favore del Fondo medesimo, da stipularsi nei tempi in premessa indicati, essendo, tale apporto, presupposto indefettibile ed essenziale perché il Fondo possa aver titolo ed interesse ad adempiere alle stesse.

5. Foro Competente

(1). Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e/o comunque derivante e/o occasionata dallo stesso, Foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 2 del codice di procedura civile, sarà quello di Bari, con espressa esclusione di tutti gli altri fori alternativi e concorrenti previsti dal Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione III del codice di procedura civile.

TRATTAMENTO FISCALE

Al presente atto si applica quanto previsto dall'art.5 della tabella allegato B DPR n.131/86 oltre ad essere applicabile l'art.27 dello stesso DPR atteso che tutti i suoi effetti sono, in ogni caso, subordinati all'omologa da parte del Tribunale di Bari al ridetto accordo di ristrutturazione ex art.182 bis L.F.

#p#

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 01/12/2016 assessore alle Pe vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 16/12/2016 ;

CHE , ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari .

Addi,

(prot. n.

),

01 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL SEGRETARIO
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

